

# TRIBUNALE DI FOGGIA

## *Prima Sezione Civile*

Causa n. xxxxx R.G.

Il Giudice Istruttore

esaminati gli atti di causa, sciolta la riserva;

- in merito alle istanze istruttorie avanzate dalle parti, osserva:

- la prova per testi richiesta da parte di CAIO nella memoria datata 09/01/2015 è irrilevante ai fini della decisione vertendo su circostanze del tutto pacifiche o già comprovate agli atti (capitoli n. 1, 2, 3, 4) oppure ininfluenti ai fini della decisione (capitolo 5, 6, 7, 1 con il teste Sempronio);
- la prova per testi e l'interrogatorio formale della TIZIA richiesti da CAIO nella memoria datata 12/01/2015 tendono dimostrare fatti e circostanze in parte pacifiche tra le parti ed in parte del tutto ininfluenti ai fini della decisione, onde sono superflui ai fini della decisione non vanno ammessi;
- la prova per testi richiesta da parte TIZIA nella memoria datata 09/01/2015 non va ammessa essendo i capitoli a), b), c), d) relativi a fatti e circostanze il cui accertamento è ininfluente ai fini della decisione nell'ambito del giudizio di divorzio, ed essendo i capitoli e), f) relativi a fatti pacifici;
- l'interrogatorio formale del CAIO richiesto da TIZIA nella indicata memoria non va ammesso attenendo a fatti e circostanze il cui accertamento è ininfluente ai fini della decisione;
- non è necessario disporre indagine a mezzo della polizia tributaria essendo sufficiente onerare il CAIO di produrre le dichiarazioni presentate negli anni 2013, 2014, 2015;
- ogni questione relativa all'inadempimento del CAIO nel versamento dell'assegno di mantenimento di separazione è estranea all'oggetto dell'odierno giudizio di divorzio, onde le prove relative a tale questione sono irrilevanti ai fini della decisione;
- la richiesta, avanzata da parte TIZIA, di imporre al CAIO di prestare idonea garanzia, per fronteggiare il rischio di inadempimento dello stesso al versamento dell'assegno in favore del figlio, non può trovare accoglimento risalendo l'inadempimento del CAIO a diversi anni orsono, onde, attualmente, non sussiste il presupposto dell'inadempimento;

- Proposta conciliativa/transattiva (art. 185 bis c.p.c.):

- considerato che ai sensi dell'art. 185-bis c.p.c. "Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice";

- considerato che ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., il Giudice, "se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92";
- ritenuto, alla luce delle difese e delle domande rispettivamente spiegate dalle parti e sulla base delle attuali emergenze processuali, che possa essere formulata alle parti la seguente proposta transattiva: "*1) addivenire a divorzio congiunto secondo le attuali vigenti prescrizioni relative all'affidamento e mantenimento del figlio minore ; 2) con compensazione integrale delle spese del giudizio;*
- ritenuto che le parti debbano far conoscere le loro determinazioni rispetto a tale proposta entro la prossima udienza, con l'avvertenza che la mancata presa di posizione sarà intesa come rifiuto della proposta conciliativa, e che al pari del rifiuto espresso, che dovesse in seguito rivelarsi ingiustificato, darà luogo a valutazione ai sensi delle norme richiamate, e considerando che il prosieguo del giudizio comporterà un aumento delle spese del giudizio (stante la ulteriore attività difensiva da inesorabilmente espletarsi);
- non appare superfluo ricordare alle parti che esse possono conciliare la lite anche in termini diversi dalla superiore proposta, ma che in linea con essa siano comunque di sufficiente reciproca soddisfazione su un piano puramente transattivo;

**p q m**

- rigetta tutte le istanze istruttorie avanzate dalle parti;
- onera CAIO di produrre le dichiarazioni dei redditi presentate negli anni 2013, 2014 e 2015;
- rigetta la richiesta, avanzata da TIZIA, ai sensi dell'art. 8 primo comma L. n. 898/70;
- formula la proposta conciliativa di cui in motivazione e rinvia la causa all'udienza del xxxxx perché le parti si pronuncino in merito e per la produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte del CAIO.

Foggia, xxxxxx

Il Giudice